



TRIBUNALE CIVILE S. MARIA C.V. FALLIMENTARE

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N.73/2024

SENT. N. 104/2024 del 19-DICEMBRE-2024

II TRIBUNALE CIVILE S. MARIA C.V. FALLIMENTARE ha emesso

SENTENZA
(omissis)

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di

ITALIAN MATTRESS S.R.L.

con sede legale in CASTEL VOLTURNO (CE) VIA FIUME OGLIO 66 CAP 81030

C.F/P. IVA: 04386360616

Nomina Giudice Delegato: Dott.ssa Marta SODANO

Curatore: Avv. PASQUALE DI MARINO con studio in VIALE ANTONIO GRAMSCI, 21 80122 NAPOLI (NA)

PEC: pasquale.dimarino@pec.dimarinolex.com

ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali e mobiliari su cose in possesso del fallito come termine per deposito ammissione allo stato passivo: 28/01/2025

STABILISCE il giorno 27/02/2025 ore 11:00 per l'esame dello stato passivo avanti al Giudice Delegato.

Ai sensi dell'Art. 45 del CCII D.Lgs n.14/2019 si comunica a:

- **Curatore Avv. PASQUALE DI MARINO**
- **Debitore ITALIAN MATTRESS S.R.L.**
- **P.M.**
- **Creditore richiedente:**

ORSA FOAM S.P.A. rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano TAURINI – PEC:

stefano.taurini@milano.pecavvocati.it; Avv. Vincenzo Maria BUCO – PEC: vincenzomariabuco@pec.it

e Avv. Vincenzo SIMONELLI – PEC: vincenzosimonelli96@pec.it

Registro Imprese sede Caserta

Estratto conforme

S. Maria C.V. li 19/12/2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

P.U. R.G. n. 185-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta	Presidente
-Dr.ssa Marta Sodano	Giudice est.
-Dr.ssa Simona Di Rauso	Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.12.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 185-1/2024 su ricorso depositato da **Orsa Foam S.p.a.**, (C.F./P.IVA 02467650129) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Gorla Minore (VA), via A. Colombo, n. 60, elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Mazzocchi, n. 109, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Maria Bucu, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Taurini giusta procura in calce al ricorso;

ricorrente

per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società **Italian Mattress S.r.l.** (C.F. 04386360616) in persona del legale rappresentante p.t., con sede Castel Volturno (CE), via Domitiana, Km 39, Nettuno 5, s.n.c.;

resistente contumace

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 8.10.2024, la società ricorrente Orsa Foam S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., ha adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società Italian Mattress S.r.l. ai sensi dell'art. 49 CCII.

La società istante ha fondato la propria legittimazione alla proposizione del presente ricorso, sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 22/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 4.01.2024 per l'importo di € 231.489,50 oltre interessi e spese per il procedimento monitorio liquidate in € 4.000 per compenso professionale ed € 634,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie, iva e cpa. La società ha dato atto, inoltre, che in sede di notifica dell'atto di precetto



all'indirizzo pec, la stessa dava esito negativo, risultando quest'ultimo non più attivo. Quindi gli atti sono stati notificati a mani presso l'indirizzo della sede legale della debitrice in data 29.02.2024 e, successivamente, perdurando l'inadempimento, in sede di pignoramento mobiliare, l'Ufficiale Giudiziario ha accertato che all'indirizzo indicato la società non aveva più la propria sede.

Effettuata con esito negativo la notifica del ricorso da parte della cancelleria all'indirizzo pec della società, la ricorrente ha provveduto ad effettuare la notifica del ricorso di liquidazione giudiziale e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza a mezzo Ufficiale Giudiziario presso la sede legale dell'impresa, a mani della moglie del legale rappresentante qualificatasi come soggetto che cura la consegna degli atti in assenza del legale rappresentante (cfr. notifica eseguita dall'Ufficiale Giudiziario). Nonostante, dunque, la regolarità della notifica, la società resistente è rimasta contumace.

Va preliminarmente rilevato che è stata correttamente individuata la competenza per territorio di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, giacché, come risulta dagli atti (cfr. visura camerale acquisita presso la Camera di Commercio di Caserta), la società resistente ha stabilito la propria sede legale – coincidente, in mancanza di elementi di segno contrario, con il centro degli interessi principali – in Castel Volturno (CE) e, dunque, nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Sussiste, altresì, la legittimazione ad agire da parte della ricorrente ai sensi dell'art. 37 CCII che, al comma 2, contempla i soggetti creditori a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale.

In continuità con l'interpretazione dell'art. 6 della Legge Fallimentare, va rilevato che anche nella vigenza del Codice della Crisi deve qualificarsi creditore chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo a sollecitare la dichiarazione di fallimento – *rectius* di liquidazione giudiziale – a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della Legge Fallimentare ha avuto modo di chiarire che *“In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 L.Fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”* (cfr. Cass. Ord. n. 30827 del 28.11.2018).

Nella fattispecie in esame, sussiste certamente la legittimazione della ricorrente fondata sulla scorta del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 22/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 4.01.2024 e notificato in data 29.02.2024



Firmato Da: CUTILLO GENNARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28973bd4dc28f852 - Firmato Da: QUARANTA ENRICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2b1db1d5300d3391
Firmato Da: SODANO MARTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 31c06470988456c011b8a6551f703e13

Sul piano dimensionale ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 121 CCII, il quale dispone che *le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza.*

Da parte sua, l'art. 2 lett. d) individua i soggetti sottoponibili alla liquidazione giudiziale con esclusione delle imprese c.d. "minori", ossia di quelle imprese che realizzino un attivo patrimoniale non superiore a euro trecentomila nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale; ricavi, in qualunque modo risultino, non superiori ad euro duecentomila nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale e debiti non superiori ad euro cinquecentomila nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Orbene, rispetto alla sussistenza dei requisiti dimensionali ricorre una presunzione che spettava al debitore superare attraverso la produzione dei bilanci e delle scritture contabili del triennio antecedente il deposito del ricorso. In assenza della costituzione della società debitrice e in considerazione del fatto che dalla visura camerale risulta che l'ultimo bilancio depositato risale all'anno 2020, tali requisiti devono ritenersi dimostrati.

Ciò è tanto più vero che la disposizione dell'art. 131 CCII va interpretata alla luce dell'intero impianto normativo che delinea l'istruttoria che caratterizza il procedimento unitario e, in particolare, l'istruttoria che il Tribunale deve effettuare in presenza di un ricorso per la liquidazione giudiziale.

Gli artt. 42 co 1, 367 commi 3 e 6 e 41 co 6 CCII, infatti, consentono al Tribunale di acquisire d'ufficio le informazioni presso le banche dati pubbliche, contemplando anche l'acquisizione di quelle informazioni rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'art. 2, co 1, lett. d) che, come già anticipato, devono ritenersi alla luce del mancato deposito dei bilanci relativi agli anni successivi al 2020 presso il Registro delle Imprese.

Ricorre altresì lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, co 1, lett. b) consistente nello *stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.*

Come già affermato dalla giurisprudenza nella vigenza della vecchia Legge Fallimentare, l'insolvenza consiste nella incapacità conclamata del debitore di far fronte agli impegni aziendali in maniera irreversibile che può essere dimostrata dal creditore mediante fatti esteriori sintomatici dell'incapacità dell'azienda di operare sul mercato con regolarità.

Nella fattispecie in esame, tali fatti sono rappresentati dal mancato deposito dei bilanci successivi all'anno 2020, dal debito contratto con la ricorrente, per l'importo complessivo di € 231.489,50,



nonché dai debiti tributari per complessivi € 288.488,38 e dal mancato rinvenimento della sede al momento del pignoramento mobiliare.

Tali elementi, valutati complessivamente, consentono di ritenere esistente lo stato di insolvenza della società resistente – inteso come incapacità, strutturale e non transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni – e, dunque, l’assenza di prospettive di ripresa della società.

Va pertanto dichiarata aperta la liquidazione giudiziale a carico della società resistente.

P.Q.M.

Letto l’art. 49 CCII;

Dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico **Italian Mattress S.r.l.** (C.F. 04386360616) in persona del legale rappresentante p.t., con sede Castel Volturno (CE), via Domitiana, Km 39, Nettuno 5, s.n.c.;

Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Marta Sodano;

Nomina curatore l’Avv. Pasquale Di Marino;

Ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale;

Fissa l’udienza del 27.02.2025 ore 11:00, per l’adunanza nella quale si procederà all’esame dello stato passivo;

Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;

Autorizza il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa



debitrice.

Sentenza da prenotarsi a debito.

Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successivi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla iscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 12.12.2024

Il Giudice est.

Dr.ssa *Marta Sodano*

Il Presidente

Dr. *Enrico Quaranta*

